MISURE URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 15

Trasporti rapidi di massa

Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 anche per favorire, in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporti in attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.

Versione in vigore dal 9 aprile 1993, non più in vigore dal 8 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101
Capo	III — Recupero urbano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-accelerazione-degli-investimenti-ed-il-sostegno/art-15-trasporti-rapidi-di-massa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it